

Consecuzione di procedure: crisi e insolvenza nella revocatoria

Tribunale di Monza, sez. III, 19 agosto 2016. Rel. Nardecchia.

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Consecuzione di procedure – Crisi e insolvenza

Anche dopo la riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006, qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche dell'insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta a escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure.

Pertanto, pur in assenza di un accertamento giudiziale in tal senso, qualora al concordato preventivo segua il fallimento, il principio della c.d. consecuzione delle procedure pone una presunzione che il debitore si trovasse, al momento del decreto di apertura della procedura, in stato d'insolvenza, comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento.

(Massime a cura di Redazione IL CASO.it – Riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza
Sezione Terza Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11431/2015 R.G. promossa da:
FALLIMENTO GRUPPO EDILE CARONNO S.P.A. CF (omissis...), con il patrocinio degli avv. ROSSI LUIGI GINO e, con elezione di domicilio in VIA (omissis...) M. presso avv. ROSSI LUIGI GINO;

ATTORE

contro:

CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A. CF (omissis...), assistito e difeso dall'avv. PAGANI WALTER, nel domicilio eletto di VIA (omissis...) M. e dall'avv. MASSIRONI MARCO PASQUALE (omissis...) CORSO (omissis...) M.;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del, che qui si intendono richiamate:
(Omissis...)

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Fallimento Gruppo Edile Caronno spa (di seguito: Caronno) in persona del Curatore conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Monza Ceramiche CCV Castelvetro spa (di seguito: CCV).

La curatela esponeva quanto appresso.

In data 27 febbraio 2012 Caronno depositava dinanzi al tribunale di Monza domanda di concordato preventivo.

Con decreto in data 8 maggio 2012 il tribunale di Monza ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo.

Con decreto depositato in data 18 settembre 2012 il tribunale revocava l'ammissione di Caronno alla procedura di concordato preventivo ed in pari data ne dichiarava il fallimento con separata sentenza pubblicata il 23 ottobre 2012.

Dall'esame delle scritture contabili emergeva che il 12 dicembre 2011 la società poi fallita aveva eseguito il pagamento di € 14.000,00 in favore di CCV srl con assegno bancario n. (omissis...) tratto su Veneto Banca in forza di un accordo rateale di pagamento di un credito pregresso relativo a forniture risalenti al novembre 2010, di cui alla fattura n. (omissis...) del 12 novembre 2010.

Poichè i pagamenti sono stati eseguiti nei sei mesi anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato preventivo cui aveva fatto seguito la dichiarazione di fallimento, nella conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava la Caronno, la curatela concludeva chiedendo la revoca di tali pagamenti e la conseguente condanna di CCV srl al pagamento di e 14.000,00 oltre interessi.

Instauratosi il contraddittorio la convenuta chiedeva il rigetto della domanda.

Preliminarmente l'azione revocatoria spiegata, in base all'univoca prospettazione contenuta in citazione, non può che essere qualificata come proposta ex art. 67, 2 co., L.F.

Consegue che il suo fondamento può essere dichiarato esclusivamente qualora risulti provata la contemporanea presenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, tipici dell'azione de qua, con la conseguenza che il difetto anche di uno solo dei due comporta il rigetto della domanda, senza che sia necessario esaminare l'altro.

La convenuta ha contestato la sussistenza dei presupposti dell'azione ex art. 67 comma 2 l. fall., in quanto il pagamento dell'assegno non sarebbe avvenuto nel cd periodo sospetto e non vi sarebbe la prova della conoscenza da parte della CCV dello stato di insolvenza in cui versava Caronno al momento del pagamento.

Con riferimento al primo profilo, bisogna interrogarsi se anche prima dell'introduzione dell'art. 69-bis comma 2 l. fall. (disposizione non applicabile *ratione temporis* al caso di specie) sia ipotizzabile, nella sequenza concordato preventivo/fallimento, una retrodatazione del periodo sospetto al momento del deposito del decreto di apertura della prima procedura.

Il legislatore già con l'introduzione dell'art. 111 l. fall. aveva preso atto del fenomeno della continuità delle procedure concorsuali consecutive, il che impone di valutare unitariamente alcuni profili di esse, essendo tali procedure volte ad affrontare la medesima crisi, ritenuta in un primo momento suscettibile di regolazione con la maggioranza dei creditori e successivamente risultata tale da condurre alla dichiarazione di fallimento.

Il riconoscimento della continuità delle diverse procedure concorsuali che si susseguono nel tempo comportava necessariamente una considerazione unitaria della disciplina, ove ciò sia compatibile con la diversa natura delle stesse, con una tendenziale estensione a ritroso anche alla procedura precedente degli effetti principali caratterizzanti la procedura che conclude la sequenza [per medesime considerazioni, nella vigenza della precedente disciplina C 18.7.1990, n. 7339].

La norma introdotta con la modifica dell'art. 69-bis l. fall. in verità non è una semplice riaffermazione della valenza del principio della consecuzione di procedure, ma rappresenta un significativo scostamento del suo ambito applicativo. A tal proposito va invero rammentato che il fenomeno della cd. consecuzione di procedure comporta la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare dalla data di ammissione alla prima delle procedure concorsuali susseguitesesi prima del fallimento.

Principio fondato su un'interpretazione estensiva dell'art. 67 l. fall. nella parte in cui fa decorrere il periodo sospetto dalla data di dichiarazione di fallimento "nel senso che il legislatore si sia in essa riferito alla dichiarazione di fallimento come al normale mezzo legale di accertamento dello stato di insolvenza, con ciò implicitamente volendo attribuire la stessa efficacia al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, che... costituisce il provvedimento giurisdizionale cui l'accertamento di tale stato è demandato" (C 27.10.56, n. 3981, Foro it 1957, 2114).

Oggi, che il concordato può essere aperto anche in presenza di uno stato di crisi, non ancora sfociato nell'insolvenza, riemerge la necessità di ricollegare la crisi all'insolvenza fallimentare.

La Suprema Corte (Cass. 6 agosto 2010, n. 18437; ma spunti sulla unitarietà delle due procedure si ritrovano anche nella motivazione di Cass. 23 giugno 2011, n. 13818) ha affrontato questa tematica, seppur ai fini della individuazione dell'anno in corso ex artt. 2855 c.c. e del divieto di compensazione ex artt. 55-56 l. fall., affermando che, anche dopo la riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006, "qualora, a seguito di una verifica a posteriori, venga accertato, con la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, che lo stato di crisi in base al quale ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo era in realtà uno stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta a seguito della declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, deve essere retrodatata alla data di

presentazione di tale domanda, atteso che la ritenuta definitività anche dell'insolvenza che è alla base della procedura minore, come comprovata, ex post, dalla sopravvenienza del fallimento, e, quindi, l'identità del presupposto, porta a escludere la possibilità di ammettere, in tal caso, l'autonomia delle due procedure”.

Pur in assenza di un accertamento giudiziale in tal senso, qualora al concordato preventivo segua il fallimento, il principio della cd consecuzione delle procedure pone una presunzione che il debitore si trovasse, al momento del decreto di apertura della procedura, in stato d'insolvenza, comprovata ex post dalla sopravvenienza del fallimento.

Presunzione che il convenuto non ha vinto, con la conseguenza che i termini ex art. 67 comma 2 l. fall. per la decorrenza del periodo sospetto vanno calcolati a ritroso con riferimento alla data del provvedimento di ammissione alla procedura (18 maggio 2012) e che, quindi, il pagamento dell'assegno di 14.000 € emesso il 12 dicembre 2011 rientra in tale periodo sospetto.

Ciò posto è necessario quindi esaminare nel merito la fondatezza della domanda, con riferimento alla sussistenza del presupposto soggettivo, dato che quello oggettivo non è in contestazione.

Come è ben noto grava sul curatore che agisce in revocatoria, “la prova della conoscenza dello stato di insolvenza”, la quale deve “essere fornita con riferimento alla data di compimento dell'atto impugnato” (Cass. civ., Sez. I, 10 agosto 2015, n. 16641) e può essere data anche presuntivamente.

Quanto alla prova della conoscenza dello stato d'insolvenza, va detto che tale prova si rinviene dall'esame della natura dei rapporti commerciali intercorsi tra le parti.

È stato provato che Caronno utilizzava mezzi di pagamento non usuali quali il pagamento anticipato con bonifico, ovvero con consegna contestuale di cambiali emesse da terzi (docc. 5/7 del fascicolo di parte attrice).

Quattro titoli con scadenza 30 novembre 2011 erano rimasti insoluti, tanto che CCV aveva notificato a Ca. un atto di precetto sulla base di questi titoli cambiari emessi da un'altra società e girati dal Gruppo Edile Caronno all'odierna convenuta La CC. non aveva provveduto all'esecuzione in quanto la debitrice, una volta venuta a conoscenza del mancato pagamento dei titoli a seguito della notifica dell'atto di precetto, aveva formulato una proposta transattiva che prevedesse il pagamento integrale del dovuto.

Piano di rientro che prevedeva il pagamento in parte con cambiali, in parte con bonifici ed in parte con l'assegno di € 14.000,00 oggetto del presente giudizio.

Orbene appare di tutta evidenza come l'aver ottenuto nel dicembre 2011 il pagamento del prezzo relativo a forniture risalenti nel tempo (la circostanza che il rapporto di fornitura sia cessato nel novembre 2010 con l'emissione della fattura n. (omissis...) del 2010 non è stato specificamente contestato dalla difesa della convenuta), dopo che i titoli consegnati in pagamento erano rimasti insoluti e soltanto dopo aver minacciato l'esecuzione con la notifica del precetto integri una prova presuntiva certa del fatto che il creditore fosse a conoscenza che il debitore fosse insolvente al momento del pagamento dell'assegno consegnato per evitare l'azione di recupero forzoso del credito.

Ne deriva l'accoglimento della domanda.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano in dispositivo.

La sentenza è ex lege provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Fallimento Gruppo Edile Caronno spa in persona del Curatore nei confronti di Ceramiche CCV Castelvetro spa, così provvede:

- Revoca il pagamento di € 14.000,00 effettuato il 12 dicembre 2011 con assegno bancario n. (omissis...) tratto su Veneto Banca e, per l'effetto, condanna Ceramiche CCV Castelvetro spa a pagare € 14.000,00 al Fallimento Gruppo Edile Caronno spa in persona del Curatore, somma da accrescersi degli interessi nella misura legale a decorrere dalla notifica della domanda sino al saldo;
- Condanna Ceramiche CCV Castelvetro spa, al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento Gruppo Edile Caronno spa in persona del Curatore, spese che liquida in complessivi € 7.458,00, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge;
- la sentenza è ex lege esecutiva.

Così deciso in data 28 luglio 2016 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Monza.